



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO  
STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI  
DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

Roma,

All'Ufficio legislativo – Economia

e p.c. All'Ufficio legislativo Finanze

Prot. n.

All.

Rif. Prot. Entrata n.

Risposta a nota n.

SEDE

**OGGETTO:** Atto Senato N° 1150 - Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Nota tecnica.

E' stato esaminato il testo della nota tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, in relazione alla quale si espone quanto segue:

**articolo 15:** in relazione alla osservazione - avanzata circa la coerenza tra la previsione di un incremento dell'organico di diritto del personale docente in considerazione dell'aumento della dotazione di personale di sostegno – si rappresenta, per quanto attiene ai profili di competenza, che la relazione tecnica ne ha considerato gli effetti finanziari ed appostato le relative risorse. Quanto ai temuti effetti di irrigidimento della dotazione di personale di sostegno, derivanti dall'applicazione di una uguale percentuale di incremento ai contingenti regionali in disparte gli effettivi fabbisogni di integrazione scolastica degli alunni disabili, si ritiene che in sede di attuazione amministrativa della previsione di cui all'art 15, comma 2 bis, potranno trovarsi ad opera del MIUR (al quale si rinvia per maggiori dettagli) gli eventuali accorgimenti tecnici, tenuto conto che la previsione normativa è informata in ogni caso a criteri di equità distributiva che non possono prescindere dai fabbisogni effettivi di integrazione scolastica. Inoltre, si consideri che la previsione di che trattasi contempla una clausola di salvaguardia consistente nel fatto che l'incremento complessivo non può essere superiore alle unità previste e spese in relazione tecnica.

Per quanto riguarda i parametri di quantificazione degli effetti peggiorativi risultanti dalla soppressione del comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95/2012,

concernente il transito dei docenti permanentemente e temporaneamente inidonei alla funzione docente nei ruoli ATA con conseguente risparmio nel reclutamento di supplenti nel predetto ruolo tecnico-amministrativo, nel rinviare per maggiori dettagli alla relazione tecnica annessa al citato decreto legge, si conferma il dato di che trattasi.

**articolo 17:** in relazione alla solidità del tasso di sostituzione, stimato al 5%, dei dirigenti scolastici, nel rinviare al MIUR per maggiori dettagli, si assicura che il predetto tasso indicato in relazione tecnica appare congruo, in considerazione dei dati rilevati dal conto annuale 2012, rispetto ai cessati appartenenti alla qualifica dei dirigenti scolastici.

**articolo 24:** la norma è volta ad autorizzare l'INGV ad effettuare assunzioni, nel quinquennio 2014-2018, per complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, al fine di assicurare le funzionalità dell'Istituto e garantire lo sviluppo dei compiti istituzionali dell'ente, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di Protezione Civile connesse al verificarsi di calamità naturali. Con la norma di cui al comma 1 si dispone che l'Istituto potrà assumere le predette 200 unità, in scaglioni annuali di 40.

Il predetto intervento comporta un onere pari ad euro 2 milioni nel 2014, euro 4 milioni nel 2015, euro 6 milioni nel 2016, euro 8 milioni nel 2017 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2018. La quantificazione dell'onere è stata effettuata, prudenzialmente, sulla base del valore medio di costo per ciascuna unità di personale, con qualifica di ricercatore/tecnologo, desunto dalla richiesta assunzionale, presentata per l'anno 2011, dello stesso INGV e pari a circa 46.000 euro annui. Si sottolinea, infine, che l'autorizzazione di spesa, come evidenziato dal Servizio Bilancio del Senato, si configura quale limite massimo di spesa entro il quale dovranno essere individuati i profili e fabbisogni professionali da assumere. In merito specifiche indicazioni potranno essere fornite dall'amministrazione proponente.

**articolo 27, comma 2,** quanto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, della legge n. 92 del 2012, i commi interessati sono da 1 a 50, da 58 a 63 e 69, 71 e 72, come indicato nella relazione tecnica allegata alla stessa legge n. 92/2012, in merito alla revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali nei casi di licenziamento.

Inoltre, in riferimento alla nota n. 21/2013, si rappresenta quanto segue:

**articolo 5 comma 4-bis:** si ribadisce che la promozione di progetti contro la dispersione scolastica rappresenta una mera facoltà per le regioni, da definire mediante accordi con il MIUR, con i quali si provvederà a definire i vari aspetti finanziari e operativi del progetto.

**articolo 5 comma 4-quater:** si rassicura che le risorse per realizzare percorsi di plurilinguismo nelle scuole per l'infanzia sono da individuarsi nell'ambito di quelle già rese disponibili.

**articolo 10-bis** - Si rinvia al Ministero dell'Interno con riferimento agli elementi informativi relativi agli interventi da eseguire, fermo restando che gli stessi potranno essere realizzati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**articolo 12** - viene posto l'accento sul fatto che la definizione dei criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A. negli istituti scolastici demandata ad uno strumento differente da una norma di carattere primario (Accordo in sede di Conferenza Unificata su proposta del MIUR di concerto con il MEF) renderebbe meno certo il conseguimento dell'obiettivo dei risparmi originariamente determinati, ciò anche nella considerazione che l'Accordo che sancisce i nuovi criteri non sarebbe subordinato ad un controllo circa la neutralità dei profili finanziari.

In proposito occorre precisare che la definizione dei criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A. di cui sopra scaturisce da una proposta in cui è previsto il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che tra l'altro è chiamato ad esprimere il proprio avviso all'interno del Governo in ordine al contenuto dell'eventuale accordo che viene poi proposto all'esame della Conferenza. Nelle predette occasioni, quindi, è previsto un doppio controllo da parte del M.E.F. per il tramite della Ragioneria generale dello Stato: a) che, in fase di definizione della proposta, prima che la stessa sia presentata in sede di Conferenza Unificata, verifica che la stessa sia coerente con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 2, garantendo quantomeno i risparmi di spesa stabiliti nella R.T. allegata all'A.S. n. 2968 (Legge 12 settembre 2011, n. 183) con riferimento ai commi 5 e 5bis dell'art. 19, del D.L. n. 98/2011 e b) poi, in fase di valutazione per l'eventuale assenso sull'accordo finale, viene ripetuta la verifica di cui al punto a), anche in applicazione dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione del fatto che il contenuto dell'accordo definisce gli effetti finanziari prodotti dall'art. 12, comma 1, per i quali occorre la verifica dell'effettività della clausola di salvaguardia finanziaria stabilita dal comma 2 dello stesso art. 12.

**articolo 15, comma 1** - con riferimento alla definizione di un piano triennale 2014/16 ai fini dell'assunzione di personale scolastico la Commissione bilancio ritiene che: a) la relativa neutralità finanziaria andrebbe verificata in ciascun anno scolastico già in sede parlamentare, b) non sarebbe conforme alla disciplina della legge di contabilità pubblica la previsione contenuta nella R.T. che per le eventuali assunzioni che dovessero eccedere le ordinarie facoltà assunzionali (costituendo un nuovo o maggiore onere di spesa) il maggior onere dovrebbe trovare copertura finanziaria in un apposita sequenza contrattuale, c) con riferimento al Piano triennale di assunzioni 2014/16, per i profili di quantificazione della spesa, occorre fornire un quadro dettagliato, ispirato a criteri di prudenzialità (soprattutto in ordine alle

economie attese) circa le cessazioni previste per ciascun anno scolastico del triennio in base ai livelli retributivi corrispondenti in ragione dell'anzianità maturata, tenendo conto che solo il 50% dei fabbisogni organici sarà coperto con assunzione di personale precario (mentre l'altro 50% verrà reclutato da personale vincitore di concorso).

Al riguardo, si precisa che la previsione di un piano di assunzioni triennale contenuto nella norma ha carattere prevalentemente programmatico anche con riferimento ai docenti che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell'a.s. 2013/14 (il cui dato ha solo fini informativo/ricognitivo) infatti la norma non ha finalità autorizzatorie ai fini dell'assunzione del personale nel triennio e quindi non finalità dispositive per l'assunzione di tale personale. Non a caso, infatti viene previsto che il Piano scaturisce dagli esiti di un'apposita sessione negoziale, all'interno della quale viene assicurata l'invarianza finanziaria dell'iniziativa (quindi anche la compensazione dell'eventuale maggiore spesa

Con riferimento alla richiesta di eventuali informazioni aggiuntive alla relazione tecnica, che dovrebbero contenere anche ulteriori elementi relativi alle cessazioni previste, per quanto di competenza dell'Igespes, anche in considerazione del fatto che la disposizione richiederebbe la valutazione relativa solo ad una parte del personale interessato, si rinvia a quanto già indicato dalla relazione tecnica, peraltro predisposta sulla base dei dati e delle valutazioni dell'amministrazione competente.

**articolo 15, comma 2** – Il dossier richiede, in riferimento ai complessivi effetti della disposizione e quindi anche agli effetti della minore spesa per Aspi, eventuali ulteriori elementi relativi a ciascun anno del triennio 2014/2016. Al riguardo, premesso che la relazione tecnica è stata predisposta sulla base dei dati e delle valutazioni dell'amministrazione competente, si rinvia al medesimo competente MIUR.

Il Ragioniere Generale dello Stato